



Operatori Tuina-Qigong e Tecniche Orientali

aderisce a

C o L A P



Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Proposta del CoLAP per il riconoscimento delle associazioni

Articolo unico

Comma 1: Sono iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia le associazioni professionali, di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

Comma 2: Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro dell'Economia.

Comma 3: Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'Associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Comma 4: Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del presente articolo, nonché dei seguenti:

- a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;
- b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- d) l'adozione di un regolamento per: la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

Comma 5: Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro.

Comma 6: E' istituito presso il CNEL, un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al comma 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di regolamentazione associativo.

La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n° 936) viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1.

Comma 7: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono emanati su proposta del Ministro dell'Economia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi sono comunque emanati. Per l'adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, nonché delle disposizioni volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente comma.